

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

PLENUM 12 GENNAIO 2010

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3 Circolo

Fatto

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010. L'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Specifica, inoltre, l'amministrazione che il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione del docente alla classe non è ancora concluso e che, pertanto, non sono stati emanati i relativi decreti, giustificativi, a parere dell'amministrazione, dell'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

La ricorrente, con ulteriore istanza del 27 giugno 2009, ha chiarito che il dirigente scolastico nel corso della riunione del consiglio di equipe dell'11 e del 15 giugno 2009, ha provveduto a comunicare a tutti i docenti di scuola primaria l'assegnazione alle classi; in particolare, la ricorrente è stata assegnata alla classe 1 Sez. b). ha chiesto, poi, di potere accedere al modello in bianco della domanda di iscrizione alle classi prime di scuola primaria a.s. 2009/2010 utilizzato dal Circolo Didattico, al fine di conoscere la tipologia di dati ivi contenuti.

Avverso il diniego dell'amministrazione ed il silenzio la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 6 luglio, ha specificato che il modulo di iscrizione utilizzato dalla scuola, essendo conforme a quello ministeriale, è reperibile in via informatica ed è a disposizione di chiunque presso la segreteria.

La dirigente scolastica, ha chiarito, poi, che presso l'albo della scuola, a disposizione del pubblico, è consultabile l'elenco di tutti gli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime dell'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita. Con riferimento alla motivazione posta a base del provvedimento di rigetto, l'amministrazione resistente ha affermato che il diritto alla protezione dei dati personali degli iscrivendi alunni debba prevalere sul diritto di accesso della ricorrente atteso che i moduli di iscrizione contengono informazioni relative alla professione dei genitori, al diritto degli studenti di avvalersi o no della religione cattolica ed, infine, il numero di telefono e il recapito. Ribadisce, ancora, la dirigente scolastica, che, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai documenti atteso che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi.

Questa Commissione nella seduta del 14 luglio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso ai genitori degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010, i cui nominativi sono affissi nell'albo scolastico.

La ricorrente ha invitato a questa Commissione una richiesta di riesame affermando di non possedere i nominativi dei genitori degli alunni, di averne chiesto copia all'amministrazione la quale, con provvedimento del 24 agosto, ha confermato il proprio diniego all'istanza di accesso del 25 giugno 2009. Afferma, infatti, l'amministrazione con memoria del 14 u.s. che, in assenza di tale conferma, si

possa paventare l'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, a tenore della quale "Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito".

Mentre, con riferimento all'istanza di accesso del 13 agosto, protocollata il 24 agosto, la Direzione Didattica Statale – 3 Circolo afferma che non sono ancora trascorsi i trenta giorni a decorrere dai quali si forma il silenzio rigetto.

Aggiunge, infine, di non avere i fondi per potere spedire le a.r. ai controinteressati. Questa Commissione, con decisione del 22 settembre, aveva invitato l'amministrazione a notificare il gravame ai contro interessati.

Successivamente, il 20 ottobre, la ricorrente, ha presentato ricorso chiedendo a questa Commissione di invitare l'amministrazione a concedere l'accesso alla copia dell'elenco generale degli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime a.s. 2009/2010, elenco che è stato affisso all'albo della scuola.

Questa Commissione, nella seduta del 3 novembre, sospesa ogni pronuncia, aveva invitato l'amministrazione resistente a comunicare i nominativi dei controinteressati alla ricorrente, trattandosi di richiesta formulata a fini di giustizia.

A seguito della pronuncia della Commissione, la prof.ssa, ha ricevuto dall'amministrazione resistente l'elenco delle sette classi prime, anno scolastico 2009/2010. La ricorrente, dopo avere rilevato che l'elenco non contiene gli indirizzi dei contro interessati, né alcuna data certa di formazione e di affissione, ha chiesto a questa Commissione di invitare l'amministrazione resistente a fornire alla medesima l'elenco generale di tutti gli alunni iscritti alle classi prime, anno scolastico 2009/2010, affisso all'albo della scuola in data antecedente il 25 giugno 2009, nonché l'elenco dei contro interessati completo degli indirizzi.

L'amministrazione resistente, con nota dell'11 gennaio, ha comunicato di stare provvedendo a notificare il presente ricorso ai contro interessati, mediante convocazione di tutti i genitori degli alunni delle classi prime presso l'auditorium della scuola. In tale occasione agli stessi genitori verrà consegnata una notifica cartacea.

Diritto

Nella citata nota difensiva dell'11 gennaio, l'amministrazione resistente ha manifestato la volontà di notificare ai contro interessati il presente ricorso. Tale comunicazione, pertanto, consente di ritenere prossima la cessazione della materia del contendere in merito alla vicenda in questione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara improcedibile il ricorso per cessata materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

PLENUM 12 GENNAIO 2010

Ricorrente: Professor

contro

Amministrazione resistente: Commissione Elettorale Istituto Comprensivo “.....” – Roma.

Fatto

Il Professor, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo “.....” di Roma, che aveva partecipato, oltre che come elettore, in qualità di candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto svoltesi in data 15 e 16 novembre 2009, in data 19 novembre 2009 formulava istanza alla Commissione elettorale per l'accesso ai verbali ed agli atti relativi alle operazioni elettorali in discorso, avendo motivo di ritenere che potessero essersi verificate alcune irregolarità nello svolgimento delle operazioni di voto.

La Commissione elettorale, con nota del 20 novembre 2009 rigettava l'istanza di accesso.

A sostegno del diniego si argomentava nel senso dell'infondatezza di tale istanza, sia alla stregua del comma 3, art. 46 dell'O.M. 215/1991, espressamente richiamato dall'istante – che attribuirebbe il diritto di accesso agli atti ed ai verbali concernenti le operazioni elettorali esclusivamente ai componenti della Commissione elettorale, nel caso in cui tale organo sia investito dell'esame di eventuali ricorsi – sia alla stregua della disciplina in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dettata dalla legge n. 241/90 (il cui art. 25, comma 2, prevede che la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata), avendo la Commissione elettorale rilevato che l'istanza in questione era sfornita di motivazione.

In data 23.12.2009, il Professor ricorreva alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

In data 29.12.2009 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Pur avendo il ricorrente posto a fondamento del diritto di accedere ai documenti richiesti l'art. 46, comma 3 dell'O.M. 215/91 – che, a suo avviso, sarebbe stata violata dalla Commissione elettorale, essendo stata arbitrariamente negata la legittimazione dei rappresentanti di lista e dei candidati ad accedere ai verbali ed agli atti concernenti le operazioni elettorali – la Commissione, in ragione della sua sfera di competenza, ritiene di doversi pronunciare sulla questione sollevata con il ricorso, alla stregua della disciplina dettata dalla legge n. 241/90.

Non vi è dubbio che il ricorrente abbia diritto ad accedere ai documenti richiesti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/90, trattandosi di un accesso endoprocedimentale, che non necessita di motivazione, poiché i documenti e gli atti *de quibus* ineriscono al procedimento elettorale, sfociato in un atto (proclamazione degli eletti) destinato a produrre effetti diretti nella sfera giuridica del Professor, che ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto svoltesi in data 15 e 16 novembre 2009, in qualità di candidato, oltre che di elettore.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.